

COMUNE DI ALME'

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 89 DEL 18.12.1998

IL SINDACO
Pedrali Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva Dott. Pietro



COMUNE DI ALME'

Provincia di Bergamo

OGGETTO: RISPOSTA A ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL CO.RE.CO. DI BRESCIA ATTI N. 108 DEL 30.12.1998. DELIBERA DEL C.C. N. 89 DEL 18.12.1998 "REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. ESAME ED APPROVAZIONE."

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEAdunanza **Straordinaria** di Prima convocazione seduta **Pubblica**

L'anno millenovecentonovantanove, addì uno, del mese di **Febbraio**, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pedrali Giovanni	Presente
Rossi Sergio	Presente
Dolci Laura	Presente
Rota Oliviero	Assente
Rota Roberto	Presente
Bertazza Agostino	Assente
Gamba Mirko	Presente
Nerbi Ugo	Presente
Testori Renzo	Presente
Belotti Giorgio	Presente
Scandella Roberto	Presente
Regazzoni Pierluigi	Presente
Capitanio Vittorio Roberto	Presente
Cornago Luciano	Presente
Rota Pierangelo	Presente
Gervasoni Stefano	Presente
Boffelli Giovanni	Presente
	presenti: 15
	assenti: 2

L'Assessore esterno Sig.:

Cornali Giuseppina	Presente
--------------------	----------

Partecipa il Segretario comunale Sig. Oliva Dott. Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pedrali Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 6 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla proposta di deliberazione il Segretario comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta l'ordinanza istruttoria del Co.Re.Co – Sezione Interprovinciale di Brescia atti n. 108 del 30.12.1998 in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 18.12.1998 avente ad oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Esame ed approvazione", ove si richiedono chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio circa il contenuto dell'articolo 24 —comma 4° nei termini seguenti: "...deve essere riformulato considerando che l'accertamento con adesione si definisce con le modalità indicate negli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo n. 218/97.";

Richiamata la propria deliberazione n. 89 del 18.12.1998, con la quale si approvava il Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

Visti gli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218;

Ritenuto dover aderire alla richiesta di chiarimenti da parte dell'Organo di controllo, modificando l'articolo 24 comma 4 del citato Regolamento nei termini specificati nella ordinanza istruttoria;

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 53 della legge 142/1990 come modificata dalla legge 127/1997;

Visti:

- l'articolo 52 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446;
- l'articolo 17 – comma 42 della Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 29.06.1993 n. 20 e successive modifiche;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese nei modi di legge da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Fornire al Comitato Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Brescia i chiarimenti richiesti con ordinanza atti n. 108 del 30.12.1998 relativamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 18.12.1998 avente ad oggetto "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. Esame ed approvazione".

2. Modificare, conseguentemente, il testo del comma 4° dell'articolo 24 del Regolamento, nei termini di cui di seguito:

omissis

Art. 24

Perfezionamento della procedura di definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 50/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata.

4. **E' ammesso il pagamento rateale con le modalità previste dall'articolo 8 - secondo comma - del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.** (comma modificato con Deliberazione consiliare n. 6 del 01.02.1999)


omissis

3. Integrare il presente articolo nel testo definitivo del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

IL PRESIDENTE
Pedrali Giovanni




IL SEGRETARIO COMUNALE
Oliva Dott. Pietro



Ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico/contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cadè Dott.ssa Milena



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata in copia all'albo pretorio, come da attestazione del Messo Comunale, a norma dell'art. 47 comma 1 della legge 142/90, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 18/02/1999

Li 04/02/1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna al competente O.RE.CO. per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, oggetto di denuncia di illegittimità / incompetenza, a norma dell'art. 17 comma 38 della legge 127/97

Li _____

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art. 47 comma 2 della legge 142/90, non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità
- decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia, avvenuta il _____, da parte dell'O.RE.CO., senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97
- avendo l'O.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97 (seduta del 01.03.1999 atti n° 300)

Li - 1 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio dell'O.RE.CO., con ordinanza istruttoria del _____ atti n° _____

- sono state prodotte controdeduzioni con atto n° _____ del _____, ricevute dall'O.RE.CO. il _____
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia, avvenuta il _____, da parte dell'O.RE.CO., tenuto conto della sospensione del termine per l'esercizio del controllo, a norma dell'art. 17 comma 42 della legge 127/97
- la presente deliberazione è stata riadottata/revocata/annullata con deliberazione di Consiglio Comunale / Giunta Comunale n° _____ del _____
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva avendo l'O.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, a norma dell'art. 17 comma 40 della legge 127/97
- la presente deliberazione è stata annullata / annullata parzialmente per vizi di legittimità dall'O.RE.CO. con ordinanza del _____ atti n° _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale, si certifica che il presente regolamento è stato ripubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 01.03.99 al 16.03.99, senza opposizioni.

Li 22 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE



Relazione

Le norme proposte agli artt. 2 e 3 non abbisognano di specificazioni, mentre è opportuno far notare che l'indicazione contenuta nell'art. 4, 1° comma, è tesa a confermare:

- la competenza del Consiglio comunale a decidere anche in materia delle aliquote e delle tariffe e dei tributi; del resto, non si comprenderebbe come il Consiglio comunale sia chiamato ad approvare i bilanci preventivi annuali e pluriennali se non mantenesse il potere di manovrare le leve fiscali e le entrate ordinarie e questo senza riferirsi alle finalità degli organi rappresentativi che, nei tempi andati, sono nati appunto per contenere a livello di Stato e di qualsiasi centro di potere, la libido impositiva del governante;
- il fatto che l'ente locale non sia più tenuto all'osservanza anche dell'aliquota minima dei tributi fissata per legge, in quanto, in virtù della nuova potestà regolamentare delineata dall'art. 52, è riservata alla legge soltanto l'aliquota massima dei singoli tributi.

Con il 2° comma, in relazione, sempre, alla strettissima connessione fra l'esercizio della leva fiscale delle entrate in genere e la preparazione del bilancio preventivo, si indicano delle norme per garantire che nel pacchetto di deliberazioni e di proposte che la giunta deve presentare al consiglio per l'approvazione dei documenti previsionali, siano inclusi, con gli stessi ritmi ed effetti già previsti dai singoli regolamenti di contabilità, anche gli atti relativi ad eventuali variazioni delle aliquote e tariffe tributarie.

L'art. 5 prevede la possibilità di regolamenti locali specifici per ogni singolo tributo, rinviando, in loro mancanza, la determinazione delle agevolazioni, delle riduzioni e delle esenzioni alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

L'art. 6 attiene alle competenze dei funzionari responsabili mentre l'art. 7 attua quanto previsto nella lett. n), dell'art. 59 del D. 446/97 per l'ICI, che si ritiene di generalizzare a tutti i rapporti tributari. Un altro aspetto che si vuole segnalare è quello risultante dalla annotazione contenuta nella lett. d) dell'articolo proposto che consente il pagamento mediante carte di credito. E' importante prescrivere che le convenzioni che il concessionario della riscossione o il tesoriere comunale debbono porre in essere per attivare tale forma di pagamento siano previamente approvate dal Comune che resta l'unico interessato a che il gioco delle valute e gli altri eventuali costi siano sopportabili per l'ente.

Gli artt. 8 e 9 disciplinano l'attività di riscontro di accertamento e di liquidazione sanzionatoria mentre l'art. 10 intende introdurre, con opportune cautele, i poteri di autotutela nel funzionario responsabile del tributo con l'obbligo di riferirne, comunque, al Sindaco mediante l'istituto della determinazione.

Parimenti, l'art. 11 autorizza il funzionario responsabile del tributo a

rappresentare il Comune in sede di contenzioso tributario limitatamente al primo grado e gli consente anche di accedere alla conciliazione giudiziaria proposta dalla parte (e quindi il funzionario non ha l'iniziativa di proporla) ma con l'obbligo di riferire puntualmente alla Giunta comunale su ogni conciliazione intervenuta.

L'art. 12 disciplina le dilazioni di pagamento secondo i sistemi correnti, mentre per quanto riguarda le sanzioni, l'art. 13 fa rinvio allo specifico regolamento.

Gli artt. 14 e 15 si occupano delle procedure di riscossione mentre l'art. 16 prevede l'abbandono del credito quando esse, in sé o come totale di pagamenti rateali all'interno di un anno, non superi le 20.000 lire complessive, date dal tributo, dalle sanzioni, dagli interessi, dalle spese e dagli altri accessori.

Nell'ottica della revisione della disciplina dei tributi, con il titolo IV si introducono le regole dell'istituto del "concordato a regime" che rappresenta, per il Comune, l'occasione di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento.

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità ¹
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani; ²
- canoni raccolta e depurazione acque. ³

Art. 3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

¹ se non applicato, a far tempo dall'anno 1999, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari previsto dall'art. 62 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446;

² soppressa a far tempo dall'1.1.2000 dal decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 come modificato dal D.L. 2/11/1998, n.376, salvo eventuali e ulteriori proroghe;

³ fino all'entrata in vigore del servizio idrico integrato di cui alla legge 5.1.1994 n. 36.

Art. 4

Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 lett. g) della L. 142/90, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario. A tal fine le proposte della Giunta relative all'esercizio dell'autonomia tributaria, ivi comprese quelle per la fissazione o variazione delle tariffe, sono formulate entro il termine previsto dall'art. 10 - 1° comma - del regolamento locale di contabilità approvato il 2/9/1996, per la predisposizione dei documenti previsionali annuali, e depositate nei termini e con gli effetti di cui ai successivi commi del medesimo articolo del richiamato regolamento di contabilità.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di approvazione di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale per un periodo non superiore a quattro anni.
2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio

finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti e indicando la generalità del contribuente (denominazione e ragione sociale per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il domicilio fiscale, la natura del tributo e il periodo cui si riferisce il versamento, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento negli appositi conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale, con particolare riferimento all'assegno circolare a favore della medesima tesoreria e a condizione che non sia trasferibile;
 - d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.
4. Per ogni tributo e scadenza deve essere eseguito separato versamento.
5. La tesoreria comunale non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare, sempreché non risultino assolutamente incerti i dati di cui al 1° comma.

Art. 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei

versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Autotutela

1. Il funzionario responsabile dell'entrata tributaria può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per la fruizione di agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, con determinazione, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 11

Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 12

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: ventiquattro mesi;
 - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e all'integrale rimborso delle spese procedurali sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 5.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 13
Sanzioni

Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14
Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 15
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.
3. E' attribuita al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 o al funzionario responsabile, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639.
4. Per le entrate per le quali la legge prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 modificato con D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
5. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate tributarie e corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 16
Abbandono del credito

€10,33

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 20.000 complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno solare, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

TITOLO IV
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione sulla base delle norme, in quanto compatibili, dettate con il D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2. Sono compresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto le seguenti entrate tributarie comunali: imposta sulla pubblicità, imposta comunale sugli immobili, ex imposta per l'esercizio di imprese, arti e professioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex tassa di concessione sugli atti comunali, ex tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché eventuali altre entrate tributarie previste nel titolo primo delle entrate del bilancio comunale.

Art. 18
Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento

valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e dei rischi nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti d'accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 19

Attivazione del procedimento

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio che ha emesso l'atto concordabile, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 20

Avvio d'ufficio del procedimento

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

5. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 21

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 20, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.

Art. 22

Invito a comparire per la definizione dell'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto, in succinto verbale, da parte del funzionario incaricato del procedimento.

Art. 23

Accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore generale o speciale e dal responsabile del tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui

la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione delle maggiori imposte nonché gli interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 24

Perfezionamento della procedura di definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 50/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale mediante l'applicazione delle regole di cui al precedente articolo 12.

Art. 25

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 26

Riduzione della sanzione

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Art. 27

Norma transitoria

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28

Avvertenza

In calce agli avvisi di accertamento, l'ufficio dovrà comunicare al contribuente la possibilità di presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'ufficio, la modalità di presentazione dell'istanza, la sospensione dei termini di impugnazione per novanta giorni, la rinuncia all'istanza di adesione in caso di impugnazione e se per tutte le sanzioni irrogate compete la riduzione ad un quarto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 30

Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il

regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
- è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze;
- è consegnato, a cura della Segreteria comunale, ai funzionari responsabili delle singole entrate tributarie e al funzionario responsabile dei servizi finanziari, e depositato nella raccolta dei regolamenti in libera visione al pubblico.

